



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 3233 DEL 22-12-2022

N. SETTORE 665 DEL 22-12-2022

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico (marciapiede) per posizionamento di una pergotenda bioclimatica, tavoli, sedie, tende, elementi di riscaldamento, sparecchiata tavola e cestini per rifiuti, in Via L. Rizzo n.1-2 Ditta: MAIORANA 2.0 S.r.l.s.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to GIACOMO VILLARI

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico (marciapiede) per posizionamento di una pergotenda bioclimatica, tavoli, sedie, tende, elementi di riscaldamento, sparecchiata tavolo e cestini per rifiuti, in Via L. Rizzo n.1-2 Ditta: MAIORANA 2.0 S.r.l.s.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n.g. 523 del 26/06/2018 la ditta "Evolution Food s.r.l." esercente l'attività di ristorazione denominata "Doppio Gusto" è stata autorizzata ad occupare mq. 85,64 di suolo pubblico in Via L. Rizzo, n. 1-2, per il posizionamento di gazebo, tavoli, sedie, fioriere, elementi per riscaldamento e n. 1 sparecchiata tavolo, per la durata di anni 10, decorrenti dalla data di rilascio del suddetto provvedimento, con la condizione che il suolo del marciapiede, antistante il pubblico esercizio, rimanesse sempre libero al transito pedonale;

- che la ditta "Evolution Food s.r.l." è stata autorizzata all'esecuzione di lavori per la sistemazione dell'area comunale antistante l'attività, al fine di eliminare la condizione imposta nella concessione suddetta di lasciare al libero transito pedonale il marciapiede a tergo dell'edificio;

- che, a seguito di subingresso della ditta "Maiorana 2.0 srls" alla ditta "Evolution Food s.r.l." ed a seguito della realizzazione del marciapiede di cui sopra, la ditta "Maiorana 2.0 srls" ha avanzato nuova istanza per il posizionamento di pergotenda bioclimatica e arredi per ristorante;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo dell'Ente al n.47527 del 31/05/2022 integrata in data 12/07/2022 con prot. n. 59815 con la quale la Sig.ra GENOVESE MARIA nata a *omissis* il *omissis*, cod. fiscale *omissis*, n.q. di legale rappresentante della ditta MAIORANA 2.0 S.R.L.S., con sede in Roma Via Giuseppe Mazzini, n. 112, partita IVA *omissis*, iscritta al REA della CCIAA di Roma al n. *omissis* del *omissis*, esercente dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, denominata "Doppio Gusto", nei locali siti in Milazzo, Via L. Rizzo, n. 1-2, ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione permanente di mq. 85,64 (ml. 12,88 x ml. 6,65) di suolo pubblico, oltre alla porzione di marciapiede adiacente l'attività, nella succitata Via L. Rizzo, n. 1-2 per posizionamento di una pergotenda bioclimatica, tavoli, sedie, tende, elementi di riscaldamento, sparecchiata tavolo e cestini per rifiuti, per la durata di anni 10;

VISTI

- la documentazione che la ditta richiedente ha allegato all'istanza di cui sopra, nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000 in uno con la stessa istanza e con le successive integrazioni;

- gli elaborati grafici a firma dell'Arch. Paolo Allegra;

VISTO il verbale della conferenza di servizi del 09/08/2022 nel corso della quale:

- l'Ufficio Suap ha reso parere favorevole e prodotto nota prot. n. 66593 del 09/08/2022 con la quale ha comunicato che: "la ditta Maiorana 2.0 risulta, agli atti d'ufficio, a tutt'oggi, titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in Milazzo Via Luigi Rizzo n. 1-2, giusta comunicazione di subingresso in attività del 01/02/2022 prot. 9592";

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 3233 del 22-12-2022

- l'ufficio TARI ha espresso parere favorevole;
- il Servizio Politica del Territorio del 4° Settore ha espresso parere favorevole alle condizioni rese con nota prot. n. 66607 del 09/08/2022;
- il Corpo di P.L. ha espresso parere favorevole riservandosi di produrre nota contenente prescrizioni;
- Si è preso atto del parere sfavorevole fatto pervenire dall'Ufficio Canone Unico Patrimoniale (Pubblicità) su piattaforma Halley con messaggio n 754672 del 09/08/2022, in quanto la ditta non ha presentato denuncia per l'esposizione pubblicitaria;
- La trattazione della pratica è stata rinviata per l'acquisizione dei pareri mancanti da parte dell'Asp e del Servizio Tributi e Tasse (Tosap);

VISTO il parere favorevole reso dall'Asp prot. n. 1061 del 23/08/2022 a condizione che il suolo pubblico e la copertura dell'area interessata siano facilmente lavabili e disinfettabili ad ogni fine di ciclo di lavoro, in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali e di infestanti e vengano adottati sistemi idonei posti al confine dell'area interessata per mitigare il potenziale inquinamento causato dal traffico veicolare;

VISTO il verbale della conferenza di servizi del 09/09/2022 nel corso della quale: il rappresentante del Suap ha confermato il parere favorevole reso con nota prot. n. 66593 del 09/08/2022;

- Il rappresentante del Servizio Politica del Territorio del 4° Settore ha confermato il parere favorevole alle condizioni espresse nella nota prot. n. 66607 del 09/08/2022;

- Il rappresentante del Corpo di P.L. ha espresso parere favorevole alle seguenti prescrizioni rese con nota prot. n. 73569 del 09/09/2022: "a) Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S., ovvero che sia lasciato libero il marciapiede antistante l'area concessa, per la libera circolazione pedonale; b) Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura; c) Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale; d) che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità; e) Che la zona oggetto dell'occupazione sia sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto; f) Che la pergola bioclimatica, consenta la sorvegliabilità dall'esterno del pubblico esercizio, obbligando il richiedente ad usare materiali trasparenti per la chiusura dello stesso; g) Che il richiedente si munisca di eventuali altre autorizzazioni, se necessarie";

- Il rappresentante dell'Ufficio Canone Unico Patrimoniale (Pubblicità) ha confermato il parere sfavorevole reso su piattaforma Halley con messaggio n 754672 del 09/08/2022, in quanto la ditta non ha presentato denuncia per l'esposizione pubblicitaria, il rappresentante del Servizio Tributi e Tasse ha espresso parere favorevole e quantificato l'importo Tosap dovuto dalla ditta in € 5.350,00 per complessivi mq. 106,23 di occupazione comprensivi di porzione di marciapiede adiacente al fabbricato da dare in concessione, pertanto il parere del 2° Settore si intende reso sfavorevole;

VISTA la nota prot. n. 76375 del 20/09/2022 con la quale, a seguito parere sfavorevole reso dall'Ufficio Canone Unico Patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria, questo ufficio ha comunicato alla ditta l'avvio del procedimento di diniego dell'istanza;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 98151 del 30/11/2022 l'Ufficio Canone Unico Patrimoniale ha comunicato che la ditta in data 28/10/2022 ha regolarizzato la situazione debitoria relativa al Canone Unico Patrimoniale anno 2022;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 103554 del 16/12/2022 con la quale la ditta, ha prodotto:

▮ attestazione di avvenuto versamento di € 1338,00 quale pagamento prima rata TOSAP anno 2022, effettuato a mezzo bonifico bancario del 14/12/2022;

▮ dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo con marca da bollo di € 16,00 n. identificativo 01210697671759 del 16/12/2022, per il rilascio del presente provvedimento;

▮ versamento di € 25,00 per diritti di sopralluogo tecnico effettuato a mezzo bonifico bancario del 28/10/2022;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 104605 del 20/12/2022 il Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore ha comunicato l'accoglimento della richiesta di rateizzazione dell'importo Tosap di € 5350,00 in 4 rate di uguale importo, ai sensi del vigente regolamento;

VISTA la nota prot. n. 105030 del 21/12/2022 con la quale il 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore, in sostituzione del parere reso con nota prot. n. 66607 del 09/08/2022, ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni: "1) Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al locale commerciale pari a mq. 85,64 + 20,59 = 106,23 come si evince dalla planimetria allegata, per il posizionamento di mantenimento di una tenda bioclimatica ed arredi per ristorante via L. Rizzo, n. 1-2; 2) Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso

vengano lasciate libere da materiale e cose e che venga garantito il libero accesso; 3) Che l'area occupata dovrà essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia. In particolare, dovrà procedersi alla pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici; 4) Che gli eventuali impianti elettrici vengano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività, in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli Enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione; 5) Che nessun impianto, festone o manifesto dovrà essere collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale; 6) Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse; 7) Che non sia arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti d'ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere; 8) Che sedie e tavoli da collocare dovranno essere realizzati in materiale naturale quale: legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere un'unica tinta chiara (bianca, avorio, ecrù) è comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte decorate giallo, verde brillante); 9) che la tenda bioclimatica a servizio dell'attività sia in tinta unica chiara (bianca, avorio, ecrù);

VISTI

-il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

-gli atti d'ufficio;

-le leggi Regionali:

- 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09 1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;
- il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni;

-La Legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016 e ss. mm.ii.;

P R O P O N E

Per i motivi citati in premessa:

di concedere alla ditta "MAIORANA 2.0 S.R.L.S.", con sede in Roma Via Giuseppe Mazzini, n. 112, partita IVA *omissis* iscritta al REA della CCIAA di Roma al n. *omissis* del *omissis*, legalmente rappresentata dalla Sig.ra GENOVESE MARIA, meglio generalizzata in premessa, esercente dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, denominata "Doppio Gusto", nei locali siti in Milazzo, Via L. Rizzo, n. 1-2, l'autorizzazione all'occupazione permanente di complessivi mq. 106,23 (mq. 85,64 +20,59) di suolo pubblico, comprensivi di porzione di marciapiede adiacente al fabbricato, nella succitata Via L. Rizzo, n 1-2, per posizionamento di una pergotenda bioclimatica, tavoli, sedie, tende, elementi di riscaldamento, sparcchiatavola e cestini per rifiuti, per la durata di anni 10, con le condizioni e prescrizioni riportate nei pareri sopracitati espressi dai vari settori comunali e dall'Asp con nota prot. 1061 del 23/08/2022.

La presente autorizzazione ha validità di anni 10 decorrenti dalla data del presente provvedimento.

Il tutto come rappresentato nella planimetria a firma dell'Arch. Paolo Allegra, che viene allegata alla presente autorizzazione per farne parte integrante e sostanziale.

I pagamenti TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) da effettuare alla scadenza prevista dal vigente Regolamento TOSAP, vanno regolarizzati presso l' Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la decadenza della Concessione.

L'autorizzazione cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive (titolarità esercizio, contratto locazione, ubicazione dell'attività) poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile giudizio, la concessione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

La presente non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 3233 del 22-12-2022

trattasi; autorizzazioni, nullaosta di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

Nel corso della concessione la ditta richiedente è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà presentare a questo ufficio una relazione fotografica in duplice copia sulla occupazione realizzata.

La presente concessione, è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che verrà operata dall'Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Prima dell'occupazione del suolo pubblico in oggetto la ditta dovrà munirsi di eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, previsti dalla normativa vigente relativamente all'ampliamento della capacità ricettiva conseguente all'utilizzo dello spazio esterno all'esercizio;

Si dà atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale del responsabile del presente procedimento nei confronti della ditta in oggetto.

I dati personali, oscurati in osservanza della vigente disciplina in materia di privacy, sono contenuti nel documento che, pur se non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione detenuta stabilmente in originale agli atti dell'Ufficio.

D I S P O N E

che la presente determinazione

1) venga rimessa:

- a) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
 - b) Al 3° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore di questo Ente, per gli adempimenti di specifica competenza;
 - c) Al 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
 - d) Al 5° Servizio Attività Produttive e SUAP del 5° Settore di questo Ente per quanto di competenza;
- 2) venga notificata a mezzo pec alla ditta "MAIORANA 2.0 S.R.L.S."

Il Responsabile del procedimento

F.to Lidia Barranco

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 3233 del 22-12-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 22-12-2022.

N. Reg. Albo: 5570

Milazzo, li 22-12-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)